

STATUTO DELL'I.R.C.A.C.

TITOLO I

ISTITUZIONE - FINALITA' E COMPITI - MEZZI FINANZIARI

CAPO I

ISTITUZIONE

ART. 1

L'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (I.R.C.A.C.), istituito con la legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, è ente economico, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Palermo.

L'I.R.C.A.C. ha durata illimitata.

ART. 2

L'I.R.C.A.C. è sottoposto alla vigilanza ed alla tutela dell'Assessorato regionale della cooperazione, commercio, artigianato e pesca.

CAPO II

FINALITA' E COMPITI

ART. 3

L'I.R.C.A.C. promuove, incrementa e potenzia la cooperazione in Sicilia mediante l'esercizio del credito e l'agevolazione all'accesso od alla fruizione del credito a favore delle società cooperative e dei consorzi tra società cooperative, giuridicamente riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifiche, aventi sede nel territorio della Regione siciliana. Salvo quanto previsto da speciali

disposizioni legislative, l'attività dell'IRCAC non può svolgersi a favore di cooperative di credito, di assicurazioni, di edilizia per la costruzione ed assegnazione di alloggi ai propri soci, cooperative di reduci disciplinate dal decreto legislativo luogotenenziale 26 Aprile 1946 n. 240 nonché di mutue cooperative. L'I.R.C.A.C., nei limiti della normativa vigente afferente l'IRCAC e previa convenzione con la Regione Siciliana estende il proprio ambito di operatività alle imprese non cooperative operanti in Sicilia. L'Istituto nel perseguimento delle proprie finalità, può svolgere attività collegate agli strumenti destinati dall'Unione Europea e favorire lo sviluppo transnazionale della cooperazione siciliana in area euromediterranea ed, in particolare modo, con i paesi della Sponda Sud del Mediterraneo, facilitando in tale ambito lo svolgimento di attività di partenariato e di cooperazione allo sviluppo.

ART. 4

Per il conseguimento delle proprie finalità, l'I.R.C.A.C. svolge ogni attività prevista dalla legislazione vigente. Fra l'altro:

- esercita il credito a medio termine e di esercizio sotto qualsiasi forma giuridica nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- concorre al pagamento degli interessi a favore degli Istituti di credito convenzionati che effettuano finanziamenti a favore di cooperative e loro consorzi;
- rilascia cauzioni, fidejussioni e dichiarazioni di affidamento di credito per consentire o agevolare la partecipazione di cooperative e loro consorzi ad appalti pubblici e privati;

- concede contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria ed esercita operazioni di locazione finanziaria, anche mediante somministrazione di apposite disponibilità destinate al finanziamento di operazioni di locazione finanziaria poste in essere da società di leasing operanti in Sicilia;
- promuove la costituzione e partecipa a società, consorzi ed altri organismi aventi lo scopo di promuovere ed incrementare la cooperazione, aventi sede in Sicilia anche in concorso con enti pubblici o società a partecipazione degli stessi enti pubblici;
- promuove la costituzione e partecipa a consorzi e cooperative di garanzia fidi aventi sede in Sicilia e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia, sottoscrivendone il relativo fondo rischi a valere sulle risorse del proprio fondo a gestione separata nei limiti legislativamente previsti;
- concede gli aiuti previsti dalla normativa vigente, a livello regionale, nazionale e comunitario, previa convenzione con la Regione Siciliana;
- espleta attività di consulenza finanziaria in favore di cooperative. Inoltre, nei limiti della normativa vigente afferente l'IRCAC e previa autorizzazione della Regione Siciliana e nell'ambito delle convenzioni, espleta la medesima attività di consulenza finanziaria in favore di imprese non cooperative.

CAPO III

MEZZI FINANZIARI

ART. 5

L'I.R.C.A.C. provvede all'esercizio della propria attività mediante:

- il patrimonio;
- il fondo di dotazione;
- i fondi istituiti in forza di speciali disposizioni di legge;
- le assegnazioni finanziarie ed i contributi attribuiti dalla Regione Siciliana a valere su risorse proprie o di terzi.

ART. 6

L'I.R.C.A.C., per lo svolgimento della propria attività, può altresì:

- amministrare fondi speciali di credito e di servizio a favore delle cooperative e relativi consorzi;
- amministrare fondi di enti ed istituzioni, sia nazionali che internazionali, destinati al credito alla cooperazione;
- contrarre prestiti con aziende di credito ed istituti finanziari;
- richiedere fidejussioni all'Amministrazione regionale;
- riscontare il proprio portafoglio ed i propri crediti;
- utilizzare contributi ed altri proventi finanziari anche comunitari, sia conseguenti alla propria attività che provenienti da enti o da privati;
- sottoscrivere quote di partecipazione a fondi mobiliari di tipo chiuso della tipologia e nella misura prevista dalla legislazione vigente a valere sulle disponibilità dei fondi di rotazione gestiti.

L'I.R.C.A.C. può compiere operazioni immobiliari per il soddisfacimento di proprie esigenze funzionali e rendersi cessionario a tutela di proprie ragioni creditorie di beni mobili ed

immobili, con l'obbligo di cederli per destinarne il ricavato ad operazioni di finanziamento.

L'I.R.C.A.C. non può raccogliere risparmio sotto qualsiasi forma.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

CAPO I

ORGANI

ART. 7

Sono organi dell'I.R.C.A.C.:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. il Presidente;
- c. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d. il Direttore Generale.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 8

Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, ed è composto:

- A) dal Presidente;
- B) da tre esperti, scelti tra persone che abbiano ricoperto per almeno cinque anni cariche di amministratori di enti pubblici o di aziende operanti nei settori finanziario, economico, creditizio ed industriale o che abbiano svolto per almeno

cinque anni attività scientifica, professionale o amministrativa in materia finanziaria, economica, creditizia ed industriale;

C) da tre rappresentanti dei maggiori organismi di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, designati dagli stessi.

Partecipano altresì al consiglio di amministrazione, con voto consultivo, tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle stesse organizzazioni ed il direttore generale dell'Istituto.

Le funzioni di Segretario del consiglio di amministrazione sono svolte da un dirigente o da un funzionario dell'Istituto, nominato dal consiglio su proposta del presidente. Con le stesse modalità è altresì nominato un dirigente incaricato di sostituire il segretario in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed i relativi componenti non possono essere confermati per più di due volte.

I membri nominati in sostituzione di componenti cessati comunque dalla carica nel corso del quadriennio durano in carica per il periodo corrente fino al completamento dello stesso quadriennio e cessano dall'incarico contemporaneamente con gli altri componenti.

ART. 9

Non possono far parte del consiglio di amministrazione i membri del Parlamento e dell'Assemblea Regionale Siciliana, i candidati

nelle elezioni e dell'Assemblea Regionale Siciliana, i Presidenti e gli Assessori delle amministrazioni provinciali, i Sindaci e gli Assessori dei comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti.

Non possono altresì far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione i coniugi nonché i parenti e gli affini tra loro fino al 4° grado incluso. Coloro che, successivamente alla nomina, assumono una delle situazioni sopraindicate, decadono dalla carica di consigliere d'amministrazione, a seguito di provvedimento motivato dell'Organo che provvede alla nomina.

ART. 10

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, una volta al mese e, in via straordinaria, su richiesta del presidente del collegio dei revisori dei conti o su richiesta scritta di almeno tre componenti con voto deliberativo.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso, contenente altresì l'ordine del giorno, spedito a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento ai membri del consiglio che hanno titolo per partecipare alla seduta e ai revisori dei conti, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche in via telegrafica, almeno 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione.

Per la validità delle riunioni è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti in carica con voto deliberativo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono adottate con voto palese.

Sono adottate a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti provvedimenti e giudizi sulle persone. In tal caso le funzioni di segretario sono svolte da un consigliere partecipante alla deliberazione, designato dal Presidente.

Di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione è redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

ART. 11

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione dell'I.R.C.A.C. In particolare delibera:

- a) sulla revisione dello Statuto;
- b) sui regolamenti e sulle norme concernenti operazioni di credito;
- c) sull'ordinamento, funzionamento e gestione dell'istituto;
- d) sui regolamenti, i contratti ed ogni altro atto riguardante il personale dell'istituto;
- e) sulla nomina e sugli atti concernenti il Direttore Generale;
- f) sul bilancio consuntivo;
- g) sul programma generale di interventi creditizi;
- h) sugli atti ed operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione e sulle operazioni di credito;
- i) sulle operazioni di credito;

- j) sulla nomina di rappresentanti dell'istituto in società ed organismi promossi dallo stesso o ai quali l'istituto partecipa;
- k) sulle autorizzazioni a stare o a resistere in giudizio;
- l) su ogni altro atto, provvedimento, operazione ed attività concernente l'ordinamento e l'attività dell'istituto, non attribuiti alla competenza del presidente o del Direttore Generale.

CAPO III

PRESIDENTE

ART. 12

Il Presidente è scelto tra persone che abbiano rilevante competenza in materia economica, giuridica e finanziaria per avere svolto attività scientifiche, professionali e amministrative o per avere acquisito esperienza altamente qualificata di gestione o direzione aziendale.

ART. 13

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'I.R.C.A.C. e rappresenta l'istituto in giudizio, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione; promuove direttamente le azioni possessorie, le procedure esecutive e fallimentari, i procedimenti monitori, nonché, in generale, gli atti conservativi dei diritti e delle ragioni dell'Ente.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione; adotta, in casi di necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, con l'obbligo di

sottoporli alla ratifica del consiglio nella prima seduta utile;
autorizza le spese ordinarie entro i limiti determinati dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente scelto, con il provvedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione, fra i membri designati dai maggiori organismi di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

ART. 14

Al Presidente ed al vice presidente si applicano le incompatibilità previste dalla Legge.

CAPO IV

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 15

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti.

Sono membri effettivi

- un magistrato delle sezioni per la Regione siciliana della Corte dei Conti, Presidente;
- un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze;
- un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti da almeno tre anni, designato dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

Sono membri supplenti:

- un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze;
- un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti da almeno tre anni, designato dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente della Regione, durano in carica quattro anni e non possono essere riconfermati.

ART. 16

Non possono far parte del Collegio dei Revisori dei conti i membri del Parlamento e dell'Assemblea regionale siciliana; i candidati nella elezione dell'Assemblea regionale siciliana; i presidenti e gli assessori delle amministrazioni provinciali; i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti.

Coloro che, successivamente alla nomina assumono una delle situazioni sopra indicate decadono dalla carica di revisore dei conti, a seguito dell'adozione di provvedimento di revoca dall'organo che provvedette alla nomina.

ART. 17

Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza della stessa con i bilanci; vigila sull'andamento amministrativo-contabile dell'istituto e ne riferisce alla Presidenza della Regione ed all'Assessorato regionale della cooperazione, commercio, artigianato e pesca; svolge ogni altra

funzione prevista dall'art. 2403 del codice civile e dalle norme relative ai controlli sugli enti pubblici economici.

ART. 18

Il Collegio dei Revisori dei conti deve riunirsi almeno ogni tre mesi. I revisori dei conti assistono altresì alle adunanze del consiglio di amministrazione.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI AL PRESIDENTE, AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 19

Al Presidente, agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai revisori dei conti sono corrisposti, a carico dell'istituto, compensi determinati con decreto del Presidente della Regione.

CAPO VI

DIRETTORE GENERALE

ART. 20

Il Direttore Generale dell'istituto è nominato a seguito di pubblico concorso per titoli, al quale possono partecipare cittadini dell'Unione Europea in possesso di diplomi di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche e bancarie dotati di esperienza di direzione e/o gestione, per almeno un quinquennio, di istituti ed aziende di credito, di enti pubblici economici o di società finanziarie con capitale non inferiore a cinque miliardi.

ART. 21

Il Direttore Generale coadiuva il Presidente; provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e delle disposizioni impartite dal Presidente; dirige e coordina l'azione dei servizi dell'istituto; sovrintende al personale dell'istituto, formulando al Consiglio di Amministrazione proposte su tutti i provvedimenti relativi; può formulare al presidente proposte per l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio di amministrazione di particolari argomenti; cura l'istruzione degli affari da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e riferisce su di essi al Consiglio di Amministrazione, formulando eventuali proposte; predispone, il programma generale degli interventi creditizi e le eventuali modifiche; predispone entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il progetto di bilancio e la relazione illustrativa dell'attività dell'Istituto nell'esercizio finanziario precedente, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Nello svolgimento delle proprie attribuzioni, il direttore generale è coadiuvato dai dirigenti.

Il Direttore Generale può affidare ai Dirigenti il compito di sovrintendere a determinati servizi.

Può, altresì, delegare i dirigenti dell'istituto al compimento di atti rientranti nelle proprie attribuzioni, con facoltà di sottoscrizione dei relativi atti.

Il Consiglio di Amministrazione designa il Dirigente dell'Istituto che in caso di assenza od impedimento sostituisce il Direttore

Generale.

ART. 22

Gli atti dell'istituto sono firmati dal presidente e dal direttore generale, secondo le rispettive competenze, dai dirigenti, ai quali venga attribuito il potere di firma, o da coloro che li sostituiscono.

Gli ordinativi di incasso o di pagamento sono emessi a firma del Presidente e del Direttore Generale o dei loro sostituti.

TITOLO III

ORDINAMENTO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

CAPO I

ORDINAMENTO

ART. 23

L'I.R.C.A.C. può istituire uffici presso i capoluoghi di provincia della Regione Sicilia.

ART. 24

L'ordinamento dell'Istituto si articola in Servizi ed in Uffici. A ciascun Servizio ed Ufficio è preposto, rispettivamente, un dirigente ed un funzionario.

ART. 25

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, l'I.R.C.A.C. affida il proprio servizio di cassa, mediante apposite convenzioni, ad istituti di credito operanti in Sicilia.

CAPO II

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

ART. 26

L'esercizio finanziario decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ciascun esercizio viene redatto il bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione entro i termini previsti dalle norme del c.c. relative alle S.p.A..

Il progetto di bilancio corredato dalle relazioni d'uso, viene trasmesso al collegio dei revisori dei conti almeno un mese prima del termine previsto per la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per gli adempimenti di competenza del medesimo. Il bilancio consuntivo deliberato dal Consiglio di Amministrazione è trasmesso all'Assessorato regionale della cooperazione, commercio, artigianato e pesca per l'approvazione ai sensi dell'art. 55, sesto comma, della Legge Regionale 27 Aprile 1999, n. 10.

CONTROLLI

ART. 27

Tutte le deliberazioni dell'Istituto, anche se adottate in via di urgenza dal presidente, ad eccezione di quelle relative ad atti di ammissione singola a contributi e finanziamenti diretti, entro dieci giorni dalla data della relativa adozione, sono comunicate in copia alla Presidenza della Regione ed all'Assessorato Regionale della Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca.

Le deliberazioni concernenti operazioni di credito ed atti a queste comunque connessi, sono immediatamente esecutive.

L'Assessorato regionale della cooperazione, commercio, artigianato e pesca, entro venti giorni dalla ricezione, può sospendere

l'esecuzione della delibera; ove non ne pronunci l'annullamento per vizi di legittimità entro i trenta giorni successivi, la delibera diviene esecutiva.

Le deliberazioni inerenti a bilanci, atti di programmazione annuali e pluriennali e relative relazioni di attuazione, sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e previo parere dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

Le deliberazioni inerenti alla costituzione di nuove società, alla partecipazione a società esistenti, agli organici ed ai regolamenti e contratti concernenti il personale, al rapporto di lavoro del direttore generale, al trasferimento di beni immobili sono sottoposte all'approvazione dell'Assessore Regionale per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca, che decide previo parere dell'Assessore Regionale per il Bilancio e le Finanze. Trascorsi sessanta giorni dalla relativa ricezione senza che l'Assessore si sia pronunciato, le delibere si considerano approvate.

ART. 28

Il Consiglio di Amministrazione, qualora i componenti e/o il presidente commettano gravi violazioni di legge, dello statuto o dei regolamenti, debitamente accertate e contestate, o risultino gravi irregolarità nel funzionamento dell'Istituto o il consiglio di amministrazione, per dimissioni dei componenti o per qualsiasi altra causa, sia impossibilitata a funzionare, può essere sciolto con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale,

su proposta dell'Assessore Regionale per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca.

In tal caso il Presidente della Regione, sentita la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale per la Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca, procede alla nomina di un Commissario Straordinario che dovrà amministrare l'Ente fino alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29

I dipendenti dell'istituto non possono assumere impieghi pubblici o privati né possono esercitare libere professioni né attività industriali e commerciali incompatibili con il loro status giuridico di dipendenti.

ART. 30

Le revisioni o le modificazioni del presente Statuto devono essere promosse con deliberazione da approvarsi con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca, previo parere dell'Assessore Regionale per il Bilancio e le Finanze.

ART. 31

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni della legge in generale.

ART. 32

Il presente Statuto entrerà in vigore dalla data in cui acquisirà efficacia il relativo provvedimento di approvazione.